

SUBAPPALTO LAVORI PUBBLICI

A CHI RIVOLGERSI

Servizio legale / appalti

Via Vigone 42

10064 Pinerolo (TO)

Tel. 0121.236225-233 / Fax 0121.236312

Mail: appalti@aceapinerolese.it

PEC: appalti@postacert.aceapinerolese.it

Quest'ufficio curerà le richieste di subappalto per Acea Pinerolese Industriale SpA e per la Società controllata D.G.N. Srl.

COME RICHIEDERE IL SUBAPPALTO

Informazioni generali sul subappalto

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Negli appalti di lavori **non costituiscono comunque subappalto** le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare

Le condizioni di accesso al subappalto sono individuate all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi del comma 2 l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto e non solo della categoria prevalente.

Nel caso in cui si subappaltino lavorazioni rientranti nelle cd. "**strutture impianti e opere speciali (SIOS)**" di cui all'art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, così come integrato dal D.M. 248/2016, per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, **di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori**, ai sensi dell'art. 105, comma 5 del citato decreto, si ha la possibilità di subappaltare il 30% dell'importo della SIOS, più un ulteriore 30% dell'importo complessivo del contratto riferito ai lavori prevalenti. Il subappalto per la SIOS, entro il predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti.

Ai sensi dell'art. 105, comma 19 del D.Lgs. 50/2016 "l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto".

I requisiti di qualificazione per gli esecutori dei lavori sono disciplinati agli art. 60 e ss. del D.P.R. 207/2010.

I concorrenti all'atto dell'offerta, o l'affidatario nel caso di varianti in corso di esecuzione, devono aver indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare. In mancanza di detta indicazione non è possibile autorizzare il subappalto.

Si segnala che ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, durante la fase di esecuzione del subappalto, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto,

la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

Resta ferma la norma che preclude l'autorizzazione al subappalto in caso di DURC negativo in fase di verifica dell'autodichiarazione resa dalla ditta subappaltatrice in sede di dichiarazione connessa all'istanza di subappalto, salvo che la ditta non abbia formalizzato l'impegno a pagare i contributi previdenziali dovuti prima della scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui sopra.

TEMPI DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'appaltatore, nella programmazione dei lavori, servizi e forniture, deve tener conto dei tempi necessari per ottenere le dovute autorizzazioni, condizione necessaria per operare all'interno del cantiere. E' fatto divieto assoluto all'appaltatore, senza previa approvazione della Stazione appaltante, di autorizzare il subappaltatore o il cottimista ad eseguire le prestazioni.

Le tempistiche di cui all'art. 105, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono di seguito indicate:

- 1) **Affidamenti (forniture senza prestazione di manodopera, forniture con posa in opera e i noli a caldo se rientranti nei limiti di cui all'art. 105, comma 2 del Codice dei contratti):** non necessita di autorizzazione, ma di mera comunicazione preventiva con l'indicazione del: nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro.
- 2) **subappalti**, anche per contratti simili, di importo superiore ad € 100.000,00, oppure superiore al 2% dell'importo dell'appalto: **autorizzazione entro 30 giorni**, se non è intervenuta interruzione/sospensione dei termini;
- 3) **subappalti di lavori**, di importo ≤ a euro 100.000,00, oppure ≤ al 2% dell'importo dell'appalto: **autorizzazione entro 15 giorni**, se non è intervenuta interruzione/sospensione dei termini;
- 4) **subappalti** di importo superiore a euro 150.000,00: autorizzazione condizionata all'ottenimento delle informazioni prefettizie, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011. Il rilascio dell'informazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, quando non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o i tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

L'immediato rilascio dell'informazione antimafia non sarà possibile qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emergerà che l'impresa non è censita o la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o i tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

In tali casi, il prefetto effettuerà le opportune verifiche.

Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il prefetto rilascerà l'informazione antimafia liberatoria attestando il rilascio mediante il collegamento alla Banca dati nazionale.

Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il prefetto rilascerà la comunicazione antimafia interdittiva.

Il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione.

Decorso il termine di cui sopra si potrà procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del Codice. In tal caso l'autorizzazione è concessa sotto condizione risolutiva.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 50/2016, art. 105
- D.Lgs. 159/2011

- Legge 13/09/1982 n. 646, art. 21
- Legge 13/10/2010 n. 136 e s.m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia.

IL REGIME AUTORIZZATORIO - OBBLIGHI ED ONERI

L'autorizzazione potrà essere soggetta a limitazioni in determinati specifici casi, per esempio:

- autorizzazione limitata alle sole lavorazioni non soggette al DPR 177/2011 qualora tali lavorazioni siano previste nell'ambito del subappalto e il relativo contratto non sia ancora stato certificato;
- autorizzazione in caso di urgenza nelle more dell'acquisizione della informazione antimafia, soggetta decadenza qualora pervenisse l'informativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011.

Solo a decorrere dalla data di autorizzazione al subappalto o cottimo, l'impresa subappaltatrice/cottimista è soggetta ad operare in cantiere. L'operatore ed il subappaltatore sono tenuti ad adempiere agli obblighi posti a loro carico dalle vigenti normative, in particolare è fatto obbligo all'appaltatore di:

- coordinare i piani operativi di sicurezza di tutti i subappaltatori/cottimisti operanti nel cantiere al fine di renderli compatibili con il piano di sicurezza generale;
- inserire nella tessera di riconoscimento (ex art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), in caso di subappalto, il numero della relativa autorizzazione;
- se del caso (affidamento del subappalto a media / grande impresa) trasmettere le fatture quietanzate dal subappaltatore al responsabile del procedimento entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione appaltante nei loro confronti.

L'appaltatore assume nei confronti della Stazione Appaltante un'obbligazione di risultato, pertanto, qualora decida di avvalersi dell'istituto del subappalto risponde direttamente dell'operato del subappaltatore.

La responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore sussiste, nelle ipotesi diverse da quelle di cui all'art. 105, comma 13, anche per il **versamento retributivo e contributivo, così come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003.**

In tutti i casi l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14 del D.Lgs. 105/2016 e dell'art. 26, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, in merito agli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli **obblighi di sicurezza** previsti dalla normativa vigente.

Con il D.Lgs. 175/2014 è stata invece abrogata la norma che prevedeva la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in merito al versamento all'Erario delle **ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

SANZIONI IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE

Il subappalto di lavorazioni pubbliche, qualunque ne sia l'importo, è soggetto ad autorizzazione (in tal senso, il Consiglio di Stato, Sez. V - Sent. n. 5906 del 21.11.2007), senza alcun discrimine in ordine all'entità percentuale dell'importo o della manodopera (determinazione Autorità Vigilanza n. 6/2003).

In base all'art. 21 della Legge 646/1982, viene stabilito il **principio generale dell'obbligo del rilascio del titolo autorizzatorio** per concedere ed eseguire in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, opere riguardanti la pubblica amministrazione. Il precetto è corroborato da pesanti sanzioni.

Sul piano penale è prevista:

- per l'appaltatore, la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno, nonché un'ammenda pari a un terzo del valore dell'opera affidata in subappalto o cottimo e non superiore ad 1/3 del valore dell'opera affidata in subappalto o cottimo e non superiore ad 1/3 del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto;
- per il subappaltatore o affidatario del cottimo, la stessa pena detentiva dell'appaltatore nonché l'ammenda pari a 1/3 del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.

Sul piano civile

- per la stazione appaltante, è prevista la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto d'appalto con l'appaltatore;
- per l'appaltatore ed il subappaltatore o cottimista, il contratto stipulato in assenza di autorizzazione, è nullo ex art. 1418 c.c., in quanto contrario a norme imperative ed essendo stipulato in violazione di norma penale è anche contrario al buon costume; tale nullità priva le parti sia dell'azione contrattuale sia dell'azione di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.); il subappaltatore o cottimista non può agire per ottenere il pagamento dei lavori eseguiti.